

Messaggio

numero
8519data
11 dicembre 2024competenza
CONSIGLIO DI STATO

Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 15 dicembre 2022 nella forma elaborata da Paolo Pamini e cofirmatari e ripresa da Sergio Morisoli per l'abrogazione dell'art. 14 cpv. 4 della LEDP (Sulla tenuta di elezioni e votazioni nei mesi di luglio e agosto)

Signor Presidente,
signore deputate e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il nostro rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 15 dicembre 2022 nella forma elaborata da Paolo Pamini e cofirmatari per abrogare l'articolo 14 capoverso 4 della legge del 19 novembre 2018 sull'esercizio dei diritti politici (LEDP). Questa disposizione vieta di tenere elezioni e votazioni in materia cantonale nei mesi di luglio e di agosto. Con il rapporto vi sottoponiamo il disegno di legge per sopprimere il divieto di tenere elezioni e votazioni nei mesi di luglio e agosto a livello cantonale e comunale.

I SITUAZIONE INIZIALE

In passato una parte della popolazione durante l'estate saliva sugli alpeggi e sui monti oppure tra la primavera e l'autunno si recava all'estero per l'emigrazione stagionale. In seguito, gradualmente questo fenomeno si è attenuato e l'estate è divenuta il periodo in cui una parte dei cittadini partiva in vacanza. Seppur l'estate continui a rappresentare uno dei periodi preferiti per le ferie, le vacanze sono sempre più spesso svolte in modo scaglionato anche in altri periodi dell'anno. Inoltre, l'introduzione del voto per corrispondenza ha esteso in modo considerevole il periodo nel quale i cittadini possono esercitare il diritto di voto: il materiale di voto deve essere recapitato agli aventi diritto di voto al minimo tre e al massimo quattro settimane prima del giorno dell'elezione o della votazione (art. 18 cpv. 1 LEDP). Nei casi di elezione del sindaco o di turno di ballottaggio il materiale di voto deve essere recapitato almeno dieci giorni prima del giorno dell'elezione (art. 18 cpv. 2 LEDP). Il cittadino ha quindi generalmente la possibilità di esprimere il proprio voto anche nel caso di ferie estive.

L'evoluzione della disposizione mostra il mutamento del contesto. L'articolo 32 della riforma costituzionale approvata nella votazione popolare del 2 ottobre 1892 stabiliva che le votazioni popolari «non possono aver luogo che dalla prima domenica di novembre alla prima domenica di marzo inclusivamente» (BU 1892 217). La norma è poi stata modificata dall'articolo 8 della riforma costituzionale approvata dal popolo il 24 febbraio 1946, precisando che «nessuna votazione può tuttavia avere luogo durante i mesi di giugno, luglio e agosto» (BU 1946 92). Con l'approvazione popolare il 31 maggio 1970 di una ulteriore modificazione costituzionale, il periodo delle ferie elettorali è stato ridotto ai soli mesi di luglio e agosto (BU 1971 49). Nella Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997

questa regola non è più stata ripresa; il divieto di tenere elezioni e votazioni nei mesi di luglio e di agosto è stato inserito nella legge del 7 ottobre 1998 sull'esercizio dei diritti politici e poi riportato nella legge attuale del 2018.

II ALTRI CANTONI

Gli altri Cantoni non sempre contemplano norme sui periodi in cui non possono avere luogo elezioni o votazioni. Per esempio, nel Cantone di Zurigo elezioni e votazioni non possono avere luogo tra il 24 dicembre e il 2 gennaio e nelle domeniche che cadono la domenica delle Palme, il giorno di Pasqua, il 1° maggio, Pentecoste, il 1° agosto e il digiuno federale (§ 58 cpv. 1 Gesetz über die politischen Rechte, del 1° settembre 2003; LS 161) e nel Cantone di Lucerna nei giorni festivi secondo la legislazione sul lavoro (§ 19 cpv. 3 Stimmrechtsgesetz (StRG), del 25 ottobre 1988; SRL 10).

III PUNTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

Il Consiglio di Stato condivide la proposta formulata nell'atto parlamentare di togliere questa limitazione che ha perso l'importanza originaria e che talvolta più che una facilitazione potrebbe costituire un intralcio. A volte la regolamentazione attuale è troppo rigida.

In alcune situazioni è auspicabile disporre di un margine di manovra un po' più ampio nel fissare la data di elezioni o votazioni. Per esempio, la maggiore flessibilità nella fissazione delle date permetterebbe di indire una votazione urgente per esempio a fine agosto, oppure di tenere a inizio luglio il secondo turno di un'elezione con il sistema maggioritario, il cui primo turno ha luogo nel mese di giugno. Elezioni e votazioni nei due mesi estivi dovranno essere fissate con moderazione e prudenza.

Il messaggio, a differenza dell'atto parlamentare, propone di sopprimere la limitazione anche riguardo alle elezioni e alle votazioni comunali. Le argomentazioni che giustificano la soppressione del divieto di tenere elezioni e votazioni nei due mesi estivi valgono anche riguardo ai Comuni.

IV COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

Articoli 14 e 15

Il disegno di legge propone di abrogare l'articolo 14 capoverso 4 e l'articolo 15 capoverso 3 LEDP: si tratta delle due norme che ora stabiliscono il divieto di tenere elezioni e votazioni nei mesi di luglio e agosto a livello cantonale e comunale.

Entrata in vigore

Proponiamo di delegare al Consiglio di Stato la competenza di fissare l'entrata in vigore della modificazione legislativa.

V CONCLUSIONI

In conclusione, per le ragioni esposte vi invitiamo ad accogliere il disegno di legge allegato che dà seguito e completa la proposta formulata nell'atto parlamentare.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore deputate e signori deputati, l'espressione della massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Christian Vitta

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Messaggio n. 8519 del 11 dicembre 2024

Disegno di

Legge
sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018
(LEDP)
modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8519 dell'11 dicembre 2024,

decreta:

I

La legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP) è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 4
⁴*abrogato*

Art. 15 cpv. 3
³*abrogato*

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.